



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 115/15

Lussemburgo, 6 ottobre 2015

Sentenze nelle cause T-275/12 e T-276/12
Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO / Consiglio
Yury Aleksandrovich Chyzh e a. / Consiglio

Il Tribunale annulla la maggior parte degli atti con i quali il Consiglio ha congelato i capitali della squadra di calcio «Dynamo-Minsk»

Il Consiglio non ha dimostrato che i proprietari di tale squadra sono persone che sostengono il regime di Lukashenko o ne beneficiano

Con decisione adottata nel gennaio del 2012¹ il Consiglio ha congelato i capitali e le risorse economiche appartenenti alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia e alle persone ed enti che sostengono il regime del presidente bielorusso Lukashenko o ne beneficiano.

Nel marzo del 2012, il Consiglio ha aggiunto il nome del sig. Yury Aleksandrovich Chyzh agli elenchi di persone soggette a congelamento dei capitali. Il Consiglio ha iscritto il nome del sig. Chyzh in tali elenchi in quanto, in particolare, egli forniva sostegno finanziario al regime di Lukashenko tramite la propria società Triple, alla quale tale regime avrebbe peraltro attribuito numerose concessioni e numerosi appalti pubblici. Inoltre, secondo il Consiglio, le funzioni esercitate dal sig. Chyzh nel mondo dello sport (in particolare come presidente del consiglio di amministrazione della squadra di calcio FC Dynamo Minsk e presidente della federazione bielorusa di wrestling) confermavano anche la sua associazione al regime.

Il Consiglio ha congelato anche i capitali e le risorse economiche della società Triple, delle sue controllate² e del Football Club «Dynamo-Minsk».

Tutte le persone menzionate hanno impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea gli atti del Consiglio relativi al congelamento dei loro capitali e delle loro risorse economiche³.

Con le sentenze pronunciate in data odierna, **il Tribunale annulla la maggior parte degli atti controversi per quanto riguarda il sig. Chyzh, la società Triple e le sue controllate, nonché il Football Club «Dynamo-Minsk».**

Per quanto concerne il sig. Chyzh, il Tribunale rileva che **il Consiglio non ha fornito nessun elemento di prova a dimostrazione del fatto che il sig. Chyzh sostenesse finanziariamente il regime di Lukashenko, con la conseguenza che la sua iscrizione negli elenchi non è giustificata.**

Il Tribunale confuta in particolare l'argomento del Consiglio secondo il quale il sig. Chyzh sarebbe riuscito a ottenere pubblici contratti e concessioni in Bielorussia grazie ai suoi stretti legami con il regime di Lukashenko. Infatti, essendo l'attribuzione di contratti e concessioni in tale paese

¹ Decisione 2012/36/PESC, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 19, pag. 31).

² Si tratta delle società NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Variant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar, TriplePharm e Triple-Veles.

³ Si tratta della decisione di esecuzione 2012/171/PESC, del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012, della decisione 2012/642/PESC, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, della decisione 2013/534/PESC, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013, della decisione 2014/750/PESC nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014. Questi due ultimi atti non sono tuttavia stati impugnati dalle società NefteKhimTrading STAA, TriplePharm STAA e Triple-Veles TAA.

disciplinata da norme di diritto, il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare che il sig. Chyzh aveva potuto ottenere gli appalti di cui trattasi non per i suoi meriti ma in altri modi.

Per quanto riguarda la società Triple, il Tribunale accerta che il Consiglio, **all'inizio del 2012**, non poteva iscrivere il nome della Triple negli elenchi, in quanto tale società era detenuta da una persona, nella specie il sig. Chyzh, che già compariva in tali elenchi. Infatti, per quanto concerne la Bielorussia, il diritto dell'Unione ha consentito al Consiglio soltanto **a partire dalla fine del 2012** di estendere il congelamento dei capitali alle società ed enti detenuti o controllati dalle persone già destinatarie del provvedimento in questione.

Il Tribunale osserva inoltre che **il Consiglio non è riuscito a dimostrare che la Triple sostenga finanziariamente il regime di Lukashenko.**

Per quanto concerne il Football Club «Dynamo-Minsk» e le altre società il cui nome è stato aggiunto agli elenchi in quanto controllate della società Triple, il Tribunale accerta che **l'iscrizione illegittima del nome della società Triple inficia anche la legittimità dell'iscrizione delle sue controllate, compresa quella del Football Club «Dynamo-Minsk».**

Infine, a causa della loro proposizione tardiva, il Tribunale respinge in quanto irricevibili i ricorsi che il sig. Chyzh, la società Triple, due delle sue controllate (la Variant e la TriplePharm) e il Football Club «Dynamo-Minsk» avevano proposto al fine di ottenere l'annullamento parziale degli atti che prorogavano il congelamento dei loro capitali fino al 31 ottobre 2014. Per contro, il Tribunale annulla tali atti per quanto riguarda le controllate della Triple che hanno proposto i loro ricorsi entro il termine impartito.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-275/12](#) e [T-276/12](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575